

FACTSHEET

INFORMAZIONI LEGALI SUL CORONAVIRUS (COVID-19) (STATO: 03.07.2020)

1. Domande e risposte generali

Valgono ancora le misure finora note?

Le seguenti misure sono di nuova introduzione o sono state abolite:

- quarantena obbligatoria di dieci giorni per chi proviene da determinate regioni (l'elenco dei paesi è consultabile [qui](#));
- uso obbligatorio della mascherina sui mezzi pubblici.
- La distanza minima viene ridotta da 2 metri a 1,5 metri
- La raccomandazione di home office viene revocata, ora spetta al datore di lavoro decidere se i dipendenti debbano lavorare in modalità home office.
- Anche le misure per la protezione di lavoratori particolarmente a rischio vengono revocate.
- Ora possono avere luogo assembramenti fino a 1000 persone. Ulteriori informazioni sono disponibili al punto «Mostre».
- Ai Cantoni vengono assegnate nuove competenze, ad esempio ora sono responsabili della disposizione di misure in caso di aumento di casi.

Posso proibire ai miei dipendenti di andare in zone a rischio?

No, il datore di lavoro non ha il potere di proibire ai suoi dipendenti di viaggiare in determinati paesi a titolo privato. Al massimo può informarli sui rischi e sulle eventuali conseguenze di tale decisione e sollecitarli a comportarsi in modo responsabile. Se le autorità impongono una quarantena ai dipendenti che rientrano in Svizzera dopo essere stati in una zona a rischio, in alcune circostanze il salario non è dovuto (per maggiori informazioni vedere il punto 2. «Domande sul pagamento continuato del salario in dettaglio»).

È possibile viaggiare all'estero per acquisti e altri motivi?

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sconsiglia tuttora di recarsi all'estero, se non in casi di necessità. Dal 15 giugno 2020, questa raccomandazione non vale per i paesi dell'area Schengen e la Gran Bretagna. È importante informarsi sulle prescrizioni in vigore nel paese di destinazione prima di mettersi in viaggio. In genere, queste informazioni vengono fornite dal [servizio consolare](#) attivato nei vari paesi.

Per i paesi limitrofi vale quanto segue:

Italia:

Le persone provenienti dalla Svizzera possono entrare e uscire a partire dal 6 giugno 2020.

È obbligatorio indossare la mascherina nei mezzi del trasporto pubblico e nei locali chiusi aperti al pubblico.

Germania:

Le persone provenienti dalla Svizzera possono entrare e uscire a partire dal 15 giugno 2020. In tutti i Länder vige l'obbligo di indossare la mascherina in determinate aree pubbliche, in particolare nei mezzi del trasporto pubblico e nei negozi.

Francia:

Le persone provenienti dalla Svizzera possono entrare e uscire a partire dal 15 giugno 2020. È obbligatorio indossare la mascherina nei mezzi del trasporto pubblico. In alcune regioni sono in vigore misure più restrittive.

Austria:

Le persone provenienti dalla Svizzera possono entrare e uscire a partire dal 4 giugno 2020. È obbligatorio indossare la mascherina nei mezzi del trasporto pubblico e in altre aree.

Quali sono i miei obblighi come datore di lavoro?

Il datore di lavoro ha un obbligo di tutela nei confronti dei suoi dipendenti. In questo contesto, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere la salute dei dipendenti. È necessario ridurre al minimo il rischio di contagio o diffusione di COVID-19. In azienda i collaboratori devono mantenere la distanza consigliata di due metri ed essere messi in condizione di rispettare le misure igieniche. Misure concrete sono ad esempio la divisione degli spazi, il lavoro da casa, la disponibilità sul posto di lavoro di disinfettante per le mani o di mascherine igieniche.

Quali misure di protezione può adottare il datore di lavoro?

Sulla base del diritto di impartire istruzioni, in una situazione così eccezionale il datore di lavoro ha il diritto di adottare le misure necessarie per proteggere dipendenti e clienti. Durante la pandemia, se le circostanze sono tali da rendere ragionevole e possibile il lavoro da casa, il dipendente deve accettare di lavorare temporaneamente in modalità home office. È possibile adottare misure igieniche come l'abolizione della stretta di mano e del contatto ravvicinato. Il datore di lavoro può anche assegnare al dipendente un lavoro diverso da quello concordato, purché lo svolgimento di tale attività sia ragionevole per il dipendente. In particolare se il lavoro concordato non è compatibile, o lo è solo in parte, con le norme igieniche e relative alla distanza. Ciononostante, questo lavoro deve essere dello stesso tipo di quello concordato per contratto.

Al seguente [link](#) sono disponibili importanti informazioni utili per le aziende.

I collaboratori devono segnalare i sintomi influenzali ai superiori?

Questo è un caso limite. In linea di principio, i collaboratori non sono obbligati a rivelare sintomi e diagnosi. In una situazione di pandemia acuta, tuttavia, si può certamente affermare che i collaboratori debbano fornire informazioni se si recano al lavoro nonostante i sintomi, mettendo così a rischio altre persone.

È possibile per un'impresa assicurarsi contro questo tipo di perdite?

La maggior parte degli assicuratori prevede la cosiddetta assicurazione epidemie, specifica per i casi di quarantena aziendale. Questa assicurazione offre alle imprese una protezione contro le perdite finanziarie derivanti da misure imposte dalle autorità, come le chiusure aziendali, la quarantena o il divieto di attività. In questo momento, tuttavia, stipulare un'assicurazione può risultare piuttosto difficile. Informazioni sull'assicurazione epidemie per i garage sono disponibili nel relativo [Factsheet](#) sul nostro sito web.

È possibile assumere lavoratori del gruppo a rischio?

Sì, a far data dal 22.06.2020 il Consiglio federale ha revocato le misure per la protezione di persone particolarmente a rischio (home office, lavoro alternativo).

2. Domande sul pagamento continuato del salario in dettaglio

Il pagamento del salario è dovuto nei seguenti casi (elenco non esaustivo):

- Il datore di lavoro ordina al dipendente di recarsi in un paese a rischio elevato di contagio (elenco dell'UFSP [qui](#)) e il dipendente deve mettersi in quarantena al rientro.
- Il dipendente deve mettersi in quarantena dopo esser stato in un paese a rischio elevato di contagio ma può svolgere il suo lavoro da casa. (In questo caso non sussistono impedimenti al lavoro).
- Il dipendente si reca in un paese che al momento della partenza era considerato a basso rischio. Durante la sua permanenza il paese viene inserito nell'elenco di quelli a rischio elevato di contagio. Al suo rientro, il dipendente deve quindi mettersi in quarantena.
- Il collaboratore si ammala di coronavirus o di qualsiasi altra malattia durante le ferie e non è quindi in grado di viaggiare.
- Per la cura in casa di un figlio affetto da coronavirus, fino a tre giorni per caso di malattia (art. 36 LL).
- In via precauzionale, il garage rimanda il collaboratore a casa o chiude l'attività.
- Il garage si rifiuta di adottare misure di protezione e di applicare norme igieniche. Di conseguenza, il dipendente si rifiuta di lavorare.
- Le scuole e gli asili vengono chiusi dalle autorità e un figlio deve essere accudito. (Il collaboratore deve cercare di trovare comunque una soluzione alternativa. Tuttavia, tra le varie possibilità non è possibile in questo caso chiedere aiuto ai nonni.)
- Il garage viene chiuso per ordine delle autorità o per difficoltà nelle consegne.

Il pagamento del salario non è dovuto nei seguenti casi (elenco non esaustivo):

- Il dipendente si reca consapevolmente in un paese a rischio elevato di contagio (elenco dell'UFSP [qui](#)) e deve quindi mettersi in quarantena.
- Il collaboratore non può rientrare dalle ferie perché l'autorità competente del luogo in cui si trova non permette la partenza o chiude la frontiera (forza maggiore).
- Il collaboratore è una persona ansiosa e si rifiuta di lavorare per paura di un contagio (rifiuto di lavorare).
- Il collaboratore non può recarsi al lavoro perché il trasporto pubblico è ridotto o interrotto (utilizzare altri mezzi di trasporto oppure lavorare da casa).
- Per paura di un contagio, un figlio viene accudito a casa e non da terzi.
- Non solo il singolo collaboratore, ma l'intero domicilio di quest'ultimo è messo in quarantena.

3. Informazioni sull'attività del garage

I garage possono rimanere aperti?

La vendita fisica è di nuovo consentita dall'11 maggio nel rispetto dei piani di protezione.

È consentito il funzionamento degli impianti di lavaggio dei veicoli?

L'attività di tutti gli impianti di autolavaggio e di tutte le stazioni di aspirazione per autovetture e veicoli commerciali può riprendere dal 27 aprile 2020. Ciò vale per gli impianti di ogni tipo (box di lavaggio, stazioni di lavaggio, stazioni di aspirazione ecc.). L'esercizio è consentito a condizione che siano realizzati e rispettati i piani di protezione. Sul nostro sito web è disponibile un [modello per il piano di protezione](#).

Sono ammesse esposizioni/fiere nei garage?

Il divieto generale di assembramento non è più in vigore dal 6 giugno 2020. Inoltre, il Consiglio federale a far data dal 22.06.2020 ha aumentato il numero massimo di partecipanti da 300 a 1000 persone.

Secondo le spiegazioni sull'articolo 6 dell'Ordinanza Covid-19 situazione particolare, le fiere, le mostre di settore e simili non sono soggette a un massimo di persone. Stando alle informazioni dei Dipartimenti della sanità del Cantone di Zurigo e Berna, l'organizzatore non ha alcun obbligo di controllare il numero di persone. Tuttavia, è importante l'allestimento di un piano di protezione e i principi illustrati di seguito. Per l'implementazione del piano di protezione occorre inoltre designare una persona responsabile.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che la competenza di regolamentare con precisione gli eventi spetta ai Cantoni. Le singole disposizioni (in particolare in riferimento al numero di partecipanti) possono essere inasprite a livello cantonale. Ai fini della pianificazione di una mostra/fiera occorre quindi osservare anche le regole in vigore del rispettivo Cantone. Per questo, gli uffici/le direzioni sanitari/e cantonali hanno attivato delle hotline per rispondere alle domande sulla pandemia.

Nella redazione del piano di protezione per la manifestazione e nello svolgimento di quest'ultima va inoltre osservato quanto segue:

1. Le regole di distanziamento sociale sono rispettate

- Deve essere garantita la distanza di 1,5 metri ovunque sia possibile (la regola vale per le persone che non fanno parte della stessa economia domestica).
- Il flusso di persone (p. es. durante l'ingresso e nei servizi igienici) deve essere canalizzato in modo che sia possibile rispettare la distanza di 1,5 metri fra tutte le persone.

2. Le misure di protezione sono rispettate

Nelle situazioni in cui non sia possibile rispettare le regole di distanziamento di cui al punto 1, si può ricorrere ad altre misure di protezione. In tal caso, va osservato quanto segue:

- L'organizzatore deve informare tutti i presenti sull'attuazione delle misure di protezione, in particolare sull'uso corretto delle mascherine igieniche.

- Quando i veicoli esposti sono accessibili ai partecipanti, vi si possono trattenere contemporaneamente persone che non fanno parte della stessa economia domestica solo se indossano delle mascherine igieniche. In tal caso va tenuta in considerazione soprattutto la situazione impiegati del garage - partecipanti alla manifestazione (ad es. quando vengono fornite spiegazioni all'interno del veicolo). Va evitato che visitatori che non fanno parte della stessa economia domestica si trattengano nello stesso veicolo portando l'attenzione su relative istruzioni (ad es. cartelli, ecc.).
- Possono essere attuate altre misure di protezione come quelle di seguito indicate:
 - transenne
 - segnaletica orizzontale a pavimento
 - pannelli divisorii in plexiglas nei colloqui di consulenza e simili.

3. Rilevamento dei dati di contatto (contacttracing)

Nel caso in cui le misure di protezione di cui al punto 2 non possono essere rispettate e si verificano contatti ravvicinati, si applica quanto segue:

- L'organizzatore/il gestore informa i partecipanti che la distanza di 1,5 metri potrebbe non essere rispettata o non è rispettata.
- L'organizzatore rileva i dati di contatto delle persone presenti/interessate (cognome, nome, numero di telefono, numero postale di avviamento e durata del soggiorno) producendo un relativo elenco.
- L'organizzatore rammenta ai partecipanti che saranno rilevati i dati di contatto e che eventualmente potrebbe essere disposta una quarantena se durante la manifestazione ci sono stati contatti stretti con malati di COVID-19.
- Su richiesta dell'autorità sanitaria cantonale, i contatti stretti devono poter essere documentati dall'organizzatore/dal gestore per 14 giorni dopo lo svolgimento della manifestazione.

Ulteriori informazioni su esposizioni/fiere

In linea di massima è consentito fornire servizi di ristorazione. Tuttavia, anche in questo caso vanno adottate opportune misure di protezione dal COVID-19. Ogni situazione necessita di misure ad hoc. Per questo gli uffici/le direzioni sanitari/e cantonali hanno attivato delle hotline per rispondere alle domande sulla pandemia.

Il Canton Berna, ad esempio, ne ha istituita una appositamente per gli organizzatori di manifestazioni:

tel. +0800 634 634